

**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE****PRESIDENZA**

Prot. *M26*/2015 *Pol. 2. 1.*

- On.le Ministero della Giustizia –
Direzione Generale degli Affari Penali, ROMA;
- a S.E. il Presidente della Corte d'Appello di Catania;
- ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
del Circondario della Corte d'Appello di Catania;
- all'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Catania,
Corso Sicilia, 48, 95131 Catania;
- ai Sigg.ri Magistrati ed alla Cancelleria Penale Dibattimentale, Sede;
- ai Sigg.ri Magistrati ed alla Cancelleria GIP – GUP, Sede.

Oggetto: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 168 bis C.P.
e degli artt. 54 del D. Lgs.vo n° 274 del 28 agosto 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001.

Invio alle SS.LL., per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, l'allegata convenzione
stipulata tra questo Tribunale e la "Cooperativa Sociale Azzurra" con sede in Caltagirone.

Caltagirone, 6 maggio 2015



Distinti saluti
Il Presidente del Tribunale f.f.
(Dott. Angelo Costanzo)



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 168 BIS C.P. E DEGLI ARTT. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL D..M. 26 MARZO 2001.

L'anno *2015*... il giorno *cinque*... del mese di *Maggio*... Nel Palazzo di giustizia di Caltagirone

TRA

Il Tribunale di Caltagirone (C.F. 82004000871) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente ...*Dr. H. Angelo Costanzo F.F.*

E

..... (di seguito denominato Ente) *Cooperativa Sociale
"Azzurro" Via F. S. 121 Caltagirone*

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 168 bis c.p. l'imputato, nei casi ivi previsti, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova la cui concessione, oltre a comportare quanto indicato nel comma 2° dell'art. 168 bis c.p., è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso Enti od Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 - 6° comma - del D. Lgs. N. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita a

- favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale;
- il Ministro della Giustizia, con il predetto atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Ente consente che un numero massimo di *Due* imputati ammessi alla messa alla prova prestino - presso la sua struttura - attività non retribuita a favore della collettività. In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale del 26.03.2001, l'Ente specifica che l'attività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- *Attività socializzanti (Disordine e pulizia delle strutture)*
- *Giardinaggio e lavori artigianali.*

Art. 2

L'attività non retribuita sarà svolta secondo le prescrizioni contenute nel programma di trattamento redatto d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice ai sensi degli artt. 646 bis, 464ter, 464 quater c.p.p. e 14 ter delle disp. att. c.p.p.. In ogni caso la durata giornaliera della prestazione non può superare le otto ore.

Art. 3

L'Ente individua quali responsabili del coordinamento delle prestazioni degli imputati, di cui al programma di trattamento, i sigg.:

- *Milano Ciarle (ASE Soc.)*
- *Carlo Marco Crespi (le strutture)*

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli imputati curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nel programma per la messa alla prova. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo. L'Ente si impegna, altresì, a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria, ed è a carico dell'Ente ospitante, l'assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, anche riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti, di cui all'art. 3 della presente convenzione, dovranno relazionare all'U.e.p.e. circa l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dagli imputati. L'Ente riferirà, altresì, nel più breve tempo possibile all'U.e.p.e. il rifiuto di prestare l'attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione od inosservanza stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni Due a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria penale (dibattimento e G.I.P.) del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati, all'U.e.p.e. per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali ed agli uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Letto, approvato, sottoscritto:

Caltagirone

Giuseppe Schreiber

N. G. di Presidente del Circondario

IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Angelo Costanzi

Angelo Costanzi